

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2429

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MATTARELLA e CUSUMANO

Presentata il 17 aprile 1970

Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, al monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 5 febbraio 1970, n. 21, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 febbraio stesso, sono state disposte modifiche e provvidenze nuove per le zone terremotate della Sicilia occidentale. All'articolo primo è stata disposta l'estensione delle provvidenze, previste dall'articolo primo, lettera *b*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il ripristino di taluni conventi in considerazione del fatto che le relative comunità non sono in condizioni di poterne effettuare la ricostruzione, la quale per altro si appalesa necessaria per il proseguimento e la continuità di una attività di alto valore religioso e sociale. I conventi che beneficiano della estensione sono tre.

Tra i vari edifici conventuali gravemente danneggiati vi è anche quello del Monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo, che ha subito gravissimi danni. Esso non va confuso con quello delle Benedettine di quella stessa città, previsto nell'articolo suddetto, e che beneficerà della nuova norma di legge.

La Comunità predetta non è assolutamente in condizione di poter provvedere ai lavori di ricostruzione. data anche l'entità dei danni.

per cui si impone la necessità di estendere anche per il relativo edificio la provvidenza suddetta. Trattasi di un Monastero che risale al 1600 e che ha assolto durante questi quattro secoli di vita ad una alta funzione assistenziale e sociale, perché destinato a dare ospitalità e formazione alla gioventù femminile travolta e che ha recentemente esteso la sua attività anche alla educazione della infanzia, attraverso l'attività di un asilo infantile per bambini poveri, che in atto non può funzionare.

Sembra, quindi, opportuno e necessario provvedere conformemente a quanto disposto con la suddetta legge del 5 febbraio 1970, n. 21, in considerazione del fatto che tutte le attività del Monastero sono state interrotte dal terremoto, che ha reso il fabbricato non abitabile, tanto che le 25 suore che formano la Comunità sono costrette a vivere nell'ingresso del fabbricato ed in un corridoio.

Si presenta all'uopo questa proposta di legge, che ci permettiamo di raccomandare vivamente all'approvazione della Camera.

L'onere finanziario trova evidentemente copertura nel globale stanziamento previsto dalla legge suddetta e da quelle precedenti sulla ricostruzione delle zone terremotate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dall'articolo primo, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al Monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo